

7/2020 C.P.



**IL TRIBUNALE DI AREZZO**  
**UFFICIO FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- **dott.ssa Alessandra Guerrieri** **Presidente**
- **dott. Federico Pani** **Giudice rel.**
- **dott. Andrea Turturro** **Giudice**

ha emesso il seguente

**DECRETO**

*EX ART. 163 L.F.*

**premessi che:**

- in data 7.12.2020 da **M.P.L. S.R.L.** (C.F.: 02019100516, numero REA AR-155780), con sede legale in Bibbiena (AR), Loc. Ferrantina snc, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Laponi Luigi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Tenti e Filippo Alberti, con il quale la predetta società ha proposto una domanda *ex art.* 161, comma 6, l.f., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo;
- il suddetto ricorso è stato ritualmente comunicato in pari data al P.M. in sede e al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Arezzo;
- con provvedimento del 10.12.2020 il Tribunale ha fissato un termine fino al 4.2.2021 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione previsti dagli artt. 160 e 161, co. 2 e 3, l.f., nominando (pre)commissario giudiziale il dott. Marco Baldi e contestualmente imponendo alla proponente gli obblighi informativi di rito, tutti rispettati, nonché il versamento di una cauzione di € 12.500,00, tempestivamente depositata in cancelleria;
- in data 4.2.2021, e quindi entro il termine attribuito, la società ha depositato la proposta di concordato, allegando la documentazione di cui agli artt. 160 e 161, co. 2 e 3, l.f.;

**ritenuto che,** quanto alla regolarità della domanda:

- va confermato l'accertamento della competenza territoriale di questo Tribunale, trattandosi di impresa la cui sede principale, coincidente fino a prova contraria con la sede legale (v. Cass., SS.UU., 5945/2013; Cass., SS.UU., 15872/2013; Cass. 23719/2014; Cass. 6686/2012; Cass. 12557/2012; nonché, da ultimo, Cass., SS.UU., 5688/2015) è sita in un comune compreso nel circondario del Tribunale adito da più di un anno prima del deposito del ricorso;
- va confermato anche lo scrutinio sui presupposti soggettivi di ammissione alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale dotato di un profilo dimensionale non corrispondente al paradigma delineato nell'art. 1, co. 2, lett. a), b) e c) l.f., non avendo il possesso congiunto dei requisiti indicati dal suddetto comma, come si evince dai bilanci depositati;

- va inoltre ribadita la sussistenza del presupposto oggettivo dello stato di crisi (da intendersi come situazione di insolvenza, ai sensi dell'art. 160, co. 3, l.f., o anche soltanto di difficoltà economico-finanziaria potenzialmente idonea a sfociare nell'insolvenza: cfr. Cass. 18437/2010), alla luce della documentazione allegata in cui trovano riscontro le deduzioni della ricorrente;
- la proposta è stata deliberata dall'attuale legale rappresentante dell'istante, come risulta dal verbale ex art. 152, co. 3, l.f. redatto dal notaio Francesco Pane in data 3.2.2021 (doc. 2);
- la produzione della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, l.f. risulta regolare e completa, poiché:
  - a) è stata prodotta una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 31.12.2020 (doc. 9);
  - b) è stato prodotto un elenco sintetico dell'attivo (doc. 11), che consta di finanza esterna (anche sotto forma di rinuncia ai compensi da parte dei professionisti che hanno assistito la società nelle predisposizioni della proposta: cfr. doc. 3, 4, 5, 6, 8, 10), di disponibilità liquide (doc. 47), di crediti di vario genere (doc. 48) e di immobilizzazioni materiali debitamente periziate (doc. 55);
  - c) è stato prodotto un elenco sintetico del passivo (doc. 11), con specificazione dei gradi di prelazione dei singoli creditori, e sono stati altresì prodotti una serie di elenchi più analitici relativi alle singole categorie di creditori coinvolti (doc. nn. 12, 17, 19, 26, 31, 33, 37 e 45);
  - d) il piano (di carattere liquidatorio, cui si associa il pagamento parziale dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 182-ter l.f.) risulta esaustivo e descrive in maniera sufficientemente analitica tempistiche e modalità di pagamento dei creditori, suddivisi in classi omogenee;
  - e) è stata prodotta la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), l.f. (come espressamente dichiarato dalla dott.ssa Carla Vilucchi nell'*incipit* della relazione stessa: doc. 56), che attesta la veridicità dei dati aziendali (non limitandosi peraltro a un controllo meramente contabile) e la fattibilità del piano, soffermandosi in particolare sulla vantaggiosità del concordato per i creditori (ivi compresi anche quelli tributari e contributivi, a norma dell'art. 182-ter l.f.) rispetto all'alternativa fallimentare, giustificata sia dalla rinuncia di alcuni professionisti al pagamento dei compensi (condizionata, tuttavia, all'omologa del concordato) sia dall'apporto di finanza (*melius*: attività) esterna;

**rilevato che** la proposta e il piano di concordato risultano rispettare i requisiti richiesti dall'art. 160 l.f., prevedendo in sintesi:

- la realizzazione dell'attivo grazie alla liquidazione di tutti gli *assets* aziendali (che constano di rimanenze, immobilizzazioni materiali, crediti commerciali e tributari e disponibilità liquide per € 102.608,91), nonché all'apporto di finanza esterna (vale a dire due immobili di proprietà dei soci e un terreno di proprietà di MPL STEEL S.N.C.);
- la contestuale proposizione di una transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter l.f. (concretamente presentata, come risultante dalla produzione avvenuta nel fascicolo telematico in data 4.2.2021);
- la suddivisione in sette classi: le prime quattro (relative a creditori prededucibili, creditori privilegiati, creditori postergati e crediti contestati) senza diritto di voto (o perché oggetto di intera soddisfazione o perché escluse da qualunque tipo di ripartizione) e le altre tre (relative a crediti chirografari fiscali oggetto di stralcio a norma dell'art. 182-ter, primo comma, ultimo

- periodo l.f. [classe 3], a crediti chirografari delle banche assistiti da garanzie personali dei soci [classe 2] e tutti gli altri creditori chirografari [classe 1]) con diritto di voto;
- il pagamento di una percentuale pari al 51,6% per la classe 2 (beneficiante della finanza esterna proveniente dai soci che hanno rilasciato garanzie personali) e il pagamento del 13,4% delle classi 1 e 3;
  - il soddisfacimento di tutti i creditori entro un termine complessivo di 12 mesi dall'omologazione del concordato;

**rammentato che**, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, non compete al Tribunale un giudizio sulla convenienza economica della proposta, piuttosto dovendo il vaglio di ammissibilità soffermarsi sulla fattibilità giuridica (con inevitabile giudizio negativo, quindi, laddove sia previsto il compimento di attività contrarie a norme imperative) e, quanto alla fattibilità economica, sulla effettiva realizzabilità della causa concreta, avuto riguardo alla completezza dei dati messi a disposizione dei creditori e delle tempistiche di realizzazione del piano («rientra dunque certamente, nell'ambito del detto controllo, una delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni adottate dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano, così come analogamente deve dirsi per quanto concerne la coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate (si pensi ad esempio ad un giudizio di fattibilità ancorato ad un complesso di dati, la cui sommatoria deponesse viceversa in favore di conclusioni di segno opposto) ovvero l'impossibilità giuridica di dare esecuzione (sia pure parziale) alla proposta di concordato (si pensi ancora, ad esempio, alla programmata cessione di beni di proprietà altrui), ovvero la rilevazione del dato, se emergente "prima facie", da cui poter desumere l'inidoneità della proposta a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti»: cfr. Cass., Sez. Un., 1521/2013), fermo restando che «il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole» (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11497 del 23/05/2014);

**ritenuto che** il piano non presenti problematiche sul piano giuridico e che, in particolare, non osta all'apertura del concordato il fatto che per alcune classi chirografarie sia previsto un soddisfacimento inferiore al venti per cento giacché, secondo la prevalente interpretazione pretoria dell'art. 160, ultimo comma, l.f. (peraltro confermata dall'art. 84, ultimo comma, del D.Lgs. 14/2019), il rispetto della suddetta percentuale va verificato avuto riguardo all'ammontare complessivo del credito chirografario;

**ritenuto che**, inoltre, non sussista una manifesta inettitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati (si rinvia, sul punto, anche al parere reso dal pre-commissario);

**rilevato che** l'impresa ricorrente ha chiesto anche di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 167, comma 2, l.f., a sottoscrivere una transazione con l'Amministrazione Straordinaria di Mabo Prefabbricati S.p.a. (*rectius*: Mabo Holding S.p.a., per quanto si evince dalla documentazione allegata);

**ritenuto che** la conclusione del suddetto accordo transattivo risulti favorevole per il ceto creditorio (complessivamente considerato) atteso che vi è un'implicita rinuncia da parte del creditore in questione al privilegio di cui all'art. 2764 c.c. e, inoltre, una rinuncia a quanto dovuto dall'impresa ricorrente a titolo di penale;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5 e 160 ss. l.f.,

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo proposto dalla società **M.P.L. S.R.L.** (C.F.: 02019100516,

numero REA AR-155780);

DELEGA

alla procedura il giudice **dott. FEDERICO PANI**;

CONFERMA

quale commissario giudiziale il **dott. MARCO BALDI**;

ORDINA

la convocazione dei creditori davanti al g.d. per l'udienza del **27.5.2021**, ore **9:30**;

DISPONE

che il commissario giudiziale provveda a comunicare immediatamente a ciascun creditore, al rispettivo indirizzo di p.e.c. (reperibile presso il registro delle imprese) e, in mancanza, a mezzo raccomandata o telefax (presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore), l'avviso ex art. 171 l.f. contenente: 1) la data dell'adunanza; 2) copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; 3) l'indicazione di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, specifico di questa sola procedura, che entro dieci giorni dalla nomina dovrà altresì comunicare al Registro delle Imprese; 4) l'invito a comunicare, entro quindici giorni dall'avviso, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al commissario giudiziale ogni sua eventuale variazione; 5) l'avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del suo indirizzo di p.e.c. nel termine previsto, ovvero nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le successive comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 31-*bis* l.f., senza ulteriori avvisi;

ORDINA

al commissario giudiziale di comunicare la propria relazione ex art. 172 L.Fall, entro 10 giorni prima dell'adunanza, agli indirizzi di p.e.c. indicati dai creditori; entro lo stesso termine, una copia cartacea della predetta relazione, unitamente all'elenco dei creditori che non abbiano indicato il loro indirizzo di p.e.c., dovrà essere depositata in cancelleria, per la consultazione riservata a tali creditori;

INVITA

il commissario giudiziale a predisporre per la data dell'adunanza un prospetto analitico e nominativo di tutti i creditori aventi diritto al voto, ai fini dell'annotazione del voto espresso, ovvero del mancato esercizio del diritto di voto, ai fini della dell'applicazione dell'art. 178 co. 4 L.Fall.;

MANDA

al commissario giudiziale di verificare l'esistenza di creditori esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze ex art. 177, co. 4, l.f., o di creditori postergati *ex lege* ex artt. 2467 e 2497-*quinquies* c.c.;

ASSEGNA

alla società ricorrente il termine di 15 giorni per il deposito di € 50.000,00 (pari al 50% circa delle spese di procedura, fatto salvo quanto già versato);

ORDINA

alla società ricorrente di mettere immediatamente a disposizione del commissario giudiziale le scritture contabili, affinché questi possa produrle al giudice delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 l.f. e provvedere alle verifiche di cui all'art. 171, co. 1, l.f.;

DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l.f. e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l.f., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'eventuale annotazione sui pubblici registri.

AUTORIZZA

la conclusione dell'accordo transattivo con Mabo Holding S.p.a. in Amministrazione Straordinaria.

Si comunichi alla società ricorrente e al commissario giudiziale.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2021.

Il Giudice relatore  
(*dott. Federico Pani*)

Il Presidente  
(*dott.ssa Alessandra Guerrieri*)